



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03.09.2015

INDICE

- Art. 1 - Finalità e contenuto
- Art. 2 - Oggetto del canone di Concessione non ricognitorio
- Art. 3 - Tipologie di Concessioni
- Art. 4 - Criteri per la determinazione del Canone di Concessione
- Art. 5 - Soggetto obbligato al pagamento del canone
- Art. 6 - Tariffe
- Art. 7 - Istanza di concessione
- Art. 8 - Deposito
- Art. 9 - Pagamento del canone non ricognitorio
- Art. 10 - Rilascio della concessione
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 - Occupazioni abusive
- Art. 14 - Decadenza
- Art. 15 - Rinnovo
- Art. 16 - Controllo e vigilanza
- Art. 17 - Accertamento, interessi e sanzioni
- Art. 18 - Violazione di norme
- Art. 19 - Revoca, modifica o sospensione della concessione
- Art. 20 - Applicazione ed entrata in vigore
- Art. 21 - Abrogazioni e disposizioni finali

g



Art. 1

Finalità e contenuto

Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni, ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii., in attuazione quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm. e ii., disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27, comma 5, 7 e 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), garantendo il buon andamento dell'attività di riscossione dei tributi nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità.

Art. 2

Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche (demanio) e del patrimonio stradale, sia sopra che sotto la quota zero del livello stradale, del Comune di Reggio Calabria sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio, le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Reggio Calabria esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.

Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Tipologie di Concessioni

Il presente Regolamento disciplina altresì, per le varie tipologie soggette al canone di concessione, le diverse fasi relative all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dell'entrata, ad eccezione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

- a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;
- b) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- d) Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;
- e) Tralicci di elettrodotto.

Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa.

- a) Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste;
- b) Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;
- c) Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti a) e b) (alimentare e non alimentare);
- d) Occupazione destinata alla vendita (alimentare e non alimentare);
- e) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - senza pubblicità



- con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
- f) Occupazioni effettuate con preinsegne (freccette d'indicazione e simili);
- g) Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
- monofacciale
 - bifacciale
- h) Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto quali pali di sostegno delle strutture):
- monofacciale
 - bifacciale
- i) Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto quali pali di sostegno della struttura):
- monofacciale
 - bifacciale
- j) Stendardo pubblicitario su palo luce;
- k) Depositi vari all'aperto su aree comunali;
- l) Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale;
- m) Aree destinate ad impianti di autolavaggio;
- n) Altre occupazioni permanenti del suolo e/o del sottosuolo pubblico.

Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili:

- a) fino a 30 mq.;
- b) 31 mq. fino a 60 mq.;
- c) oltre 61 mq.

Art. 4

Criteri per la determinazione del Canone di Concessione

Il canone non ricognitorio è dovuto per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

Il canone dovuto dal concessionario è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) entità dell'occupazione espressa a corpo, in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali se uguale o superiore a 0,50 (mezzo metro quadrato o lineare. Per occupazioni inferiori a 0,50 si arrotonda ad 1 metro quadrato o lineare);
- b) valore economico dell'area richiesta;
- c) importanza dell'area richiesta;
- d) vantaggio economico per specifiche attività espresso dai coefficienti propri, aumentati o diminuiti secondo i seguenti coefficienti:
 - ❖ enti pubblici 0,50;
 - ❖ privati e ditte individuali 1;
 - ❖ imprese industriali e società di capitali 2.

I suddetti coefficienti stabiliti, in sede di prima attuazione, secondo l'acclusa tabella "A" allegata al presente Regolamento, saranno aggiornati di anno in anno, con provvedimento dell'Organo competente.

Il canone di concessione annuo sarà determinato dal prodotto che deriva dalla seguente formula: ENTITÀ DELL'OCCUPAZIONE DI CUI AL SUB. A) X VALORE ECONOMICO DELL' AREA DI CUI AL SUB. B) X COEFFICIENTE D'IMPORTANZA DELL'AREA DI CUI AL SUB PUNTO C) X COEFFICIENTI DI VANTAGGIO ECONOMICO PER SPECIFICHE ATTIVITA' DI CUI AL SUB. D).

Il canone non ricognitorio, in quanto entrata di tipo patrimoniale, è riscosso in aggiunta alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.



Art. 5

Soggetto obbligato al pagamento del canone

Il canone di concessione non ricognitorio, in proporzione alla superficie effettivamente occupata, è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, e/o comunque privo di idoneo titolo concessorio o autorizzatorio da parte del Comune. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni di aree e suoli pubblici per i casi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e ss.mm. e ii..

Art. 6

Tariffe e coefficienti

Le tariffe ed i coefficienti di cui al presente Regolamento devono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Le tariffe stabilite dall'Organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione devono essere annualmente aggiornate almeno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.) con riferimento alle variazioni intercorse nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 7

Istanza di concessione

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare spazi ed aree pubbliche (terreni, strade, piazze, impianti sportivi, ecc...) deve presentare domanda in carta resa legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione che il Responsabile del procedimento competente riterrà necessaria per l'istruttoria, nonché dalla dichiarazione attestante che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale adotterà a tutela della pubblica proprietà.

L'obbligo dell'utente di presentare apposita richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione dovesse essere esente da canone.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, verrà seguito l'ordine cronologico.

Per occupazioni successive che determinino un diverso ammontare del canone l'Utente è obbligato a produrre immediatamente, prima di procedere all'occupazione delle aree, nuova istanza di concessione o autorizzazione.

Art. 8

Deposito

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi od ancora, in particolari circostanze che lo giustifichino, è prescritto, di volta in volta, il

versamento di un adeguato deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno provocato.

Tale deposito sarà effettuato tramite versamento diretto presso l'Ufficio Ragioneria o tramite Polizza Fidejussoria di primaria Società Assicuratrice.

Il deposito cauzionale viene costituito a titolo infruttifero e, dello stesso, dovrà essere fatta menzione nell'atto di concessione.

Art. 9

Pagamento del canone non ricognitorio

Per l'anno di inizio di occupazione il pagamento del canone annuale non ricognitorio deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della data del rilascio della concessione o autorizzazione, sulla base di apposita comunicazione ricevuta dal Comune.

Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione – contratto o dalla data di effettiva occupazione se precedente.

I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori non si prendono in considerazione.

Per le annualità successive a quelle del rilascio, il pagamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo.

L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio gestore dell'entrata, anche via telematica.

In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

Art. 10

Rilascio della concessione

Le domande sono assegnate ai competenti Responsabili di procedimento che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene, dell'estetica e della tutela della pubblica proprietà.

Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione devono essere indicate:

- le generalità del richiedente (compreso codice fiscale), se persona fisica; denominazione (sede legale e codice fiscale) se società con indicazione del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- il relativo canone di concessione con estremi dei versamenti eseguiti;
- eventuali particolari condizioni e prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita nuova autorizzazione.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale preposto alla vigilanza, la mancata esibizione o l'occupazione difforme a quanto autorizzato sono considerate occupazioni abusive di suolo pubblico o proprietà pubblica.

I Concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.



Art. 11 - Riscossione Coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Le spese effettivamente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Art. 12 Rimborsi

Gli interessati, nei termini di legge, possono richiedere, con apposita istanza motivata - corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione -, rivolta al Comune il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute.

Art. 13 Occupazioni abusive

Per le occupazioni o installazioni abusive, cioè effettuate in modo difforme o senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, si procede all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, ripristinando lo stato dei luoghi ed avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Le spese per la rimozione delle installazioni dei manufatti, etc. e per il ripristino dello stato dei luoghi sono a carico del contravventore e vengono recuperate anche mediante il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 14 Decadenza

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento del canone di concessione;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento, alle prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;
- comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- uso improprio del diritto di occupazione;
- mancata occupazione dell'area avuta in concessione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio o per quindici giorni consecutivi durante il periodo di validità della concessione o autorizzazione;

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone e/o della tassa pagata, né a qualsiasi altra indennità.

Art. 15 Rinnovo

Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione possono richiederne, alla scadenza, il rinnovo motivandone la necessità.

Tale richiesta deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio.

La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento dei canoni.



Art. 16
Controllo e vigilanza

Il Settore Tributi controlla le concessioni o autorizzazioni rilasciate, verifica i versamenti effettuati e sulla base degli elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario.

L'eventuale integrazione della somma accertata dovrà essere effettuata dal concessionario con le modalità previste dal presente Regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Corpo di Polizia Municipale controlla periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto presente sul territorio, segnalando eventuali occupazioni abusive al Settore Tributi per i successivi provvedimenti ed al Sindaco.

Art. 17
Accertamento, interessi e sanzioni

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo obbligato un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso, le cui spese sono a carico del concessionario, viene effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano gli interessi moratori in regime di capitalizzazione semplice, calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno - nonchè ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. -, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992 e ss. mm. e ii..

Art. 18
Violazione di norme

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione senza titolo (in eccedenza della superficie concessa o per mancato rispetto della prescrizione imposta nell'atto di rilascio) sono punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii., della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 19
Revoca, modifica o sospensione della concessione

E' prevista in ogni caso, in qualsiasi momento, la facoltà di revoca, modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione per l'occupazione dell'area per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, compresa la tutela della sicurezza stradale. Viene fatto salvo, ove ricorre, quanto previsto all'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs n. 285/1992 per le violazioni di norme.

La revoca o la sospensione della concessione imputabili a causa del Comune (compreso le ragioni di ordine ed interesse pubblico), danno diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità o indennizzo.

La revoca, modifica o la sospensione della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al concessionario con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.



Art. 20

Applicazione ed entrata in vigore

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si rimanda al D.Lgs. 446/97 e ss. mm. e ii., al Codice della Strada ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

In conformità a quanto stabilito dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., il presente Regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 21

Abrogazioni e disposizioni finali

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le normative regolamentari in contrasto con lo stesso.

Ad esecutività avvenuta del presente Regolamento, ogni convenzione in atto, contratto o accordo, ancorchè già sottoscritto, deve assoggettarsi alla presente disciplina.

Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le occupazioni che risultano carenti dei requisiti di cui al presente Regolamento devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente ed alle norme del presente Regolamento, entro i successivi 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2015 deve avvenire entro il 31 dicembre 2015.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in tal caso, e in attesa della formale modificazione del Regolamento, si applicano tali nuove norme.

Con l'eventuale affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni concessori, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e sono a carico del concessionario medesimo, fatta salva ogni diversa previsione contrattuale.

A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ss.mm. e ii., le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.



[Handwritten signature]



Allegato "A"
(rif. art. 4 del Regolamento)

Determinazione del valore economico dell'area di ubicazione per entità dell'occupazione espressa al metro quadro o lineare:

CATEGORIA "A"

Area compresa tra Lungomare Vittorio Emanuele III, Via Vittorio Veneto, Via D. Romeo, Via Aschenez, Via San Marco, Via Possidonea, Via G.Arcovito, Via Argine Destro Calopinace:

€. 130 al metro quadro o lineare;

La tariffa base per le occupazioni effettuate sul Corso Garibaldi, Viale G. Matteotti, Lungomare Falcomatà, Lungomare Vittorio Emanuele III, Piazza De Nava, Piazzetta San Giorgio, Piazza Italia, Piazza Duomo, Piazza Carmine, Piazza Garibaldi, subisce un incremento del 10%.

CATEGORIA "B"

Area compresa tra il limite della Categoria "A" a Nord dalla Via Montevergine con proseguimento fino alla Circonvallazione A3, dalla Circonvallazione e proseguimento S.S.106 fino alla perpendicolare Argine dx torrente S.Agata:

€. 120 al metro quadro o lineare.

La tariffa base per le occupazioni effettuate su Viale A Moro, Via G. Galilei, Via Sbarre Centrali, Via Reggio Campi, Via Petrarca, Via Cardinale Portanova, Via Melacrino, Viale Amendola, Viale Zerbi, Via De Nava, Via S. Anna I e Il tronco subisce un incremento del 10%.

CATEGORIA "C"

Area compresa e delimitata, internamente e a valle dalla Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria, Circonvallazione, Strada Statale 106, da Bocale a Catona Bolano a confine territorio comunale e non compresa nelle categorie "A" e "B":

€. 110 al metro quadro o lineare.

La tariffa base per le occupazioni effettuate su: S. Gregorio- Via ex SS. 106 da Fiumara Armo a Fiumara Valanidi II - Pellaro: ex SS. 106 da incrocio Ribergo a Fiumarella Lume-Archi: da Via ex SS. 106 da 1° Sottopasso F.S. a torrente Scacciotti. Gallico: ex SS. 106 da torrente Scacciotti a Torrente Gallico. Cotona: ex SS 106 da Fiumara Gallico a Fiumara Catona subisce un incremento del 10%.

CATEGORIA "D"

Area compresa e delimitata a monte dalla Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria, Circonvallazione, Strada Statale 106 a confine territorio comunale e non compresa nelle categorie "A"- "B"- "C":

€. 100 al metro quadro o lineare.

Determinazione dei coefficienti di importanza dell'area richiesta:

1. Categoria "A": coefficiente 2;
2. Categoria "B" coefficiente 1,80;
3. Categoria "C" coefficiente 1,50;
4. Categoria "D" coefficiente 1,25.

Determinazione del coefficiente di Vantaggio economico per specifiche attività:

Il vantaggio economico per specifiche attività viene espresso dai coefficienti propri di seguito indicati, aumentati o diminuiti secondo i coefficienti indicati all'art 4 (questi ultimi coefficienti saranno aggiornati annualmente con provvedimento dell'Organo competente):

- a) Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste: coefficiente 0,2;

- b) Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande: coefficiente 2,00_____;
- c) Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti a) e b) (alimentare e non alimentare): coefficiente _1,50_____;
- d) Occupazione destinata alla vendita (alimentare e non alimentare): coefficiente _1,50_____;
- e) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
- senza pubblicità: coefficiente __0_____
 - con pubblicità monofacciale: coefficiente _2,00_____
 - con pubblicità bifacciale: coefficiente _____2,50
- f) Occupazioni effettuate con preinsegne (frece d'indicazione e simili): coefficiente 1.50_____;
- g) Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
- monofacciale: coefficiente ____1__
 - bifacciale: coefficiente _____2__
- h) Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto quali pali di sostegno delle strutture):
- monofacciale: coefficiente ____2,50__
 - bifacciale: coefficiente ____3,50_____
- i) Impianti pubblicitari destinati alle affissioni (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto quali pali di sostegno delle strutture):
- monofacciale: coefficiente ____2,50_____
 - bifacciale: coefficiente _____3,50
- j) Stendardo pubblicitario su palo luce: coefficiente _-/_-_-;
- k) Depositi vari all'aperto su aree comunali: coefficiente 1,00_____;
- l) Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale: coefficiente _1,50_____;
- m) Aree destinate ad impianti di autolavaggio: coefficiente _2_____;
- n) Altre occupazioni permanenti del suolo e/o sottosuolo pubblico: coefficiente __-____;
- o) Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili:
- fino a 30 mq.: CANONE FISSO ANNUO
 - 31 mq. fino a 60 mq.: CANONE FISSO ANNUO
 - oltre 61 mq.: CANONE FISSO ANNUO



Per le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa quali:

- a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;
- b) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- d) Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;

e) Tralici di elettrodotto.

I canoni sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale e devono essere aggiornati annualmente.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a small flourish.